

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1 Definizione di doping

- 1.1. Il doping è contrario ai principi di lealtà e correttezza nelle competizioni sportive, ai valori culturali dello sport, alla sua funzione di valorizzazione delle naturali potenzialità fisiche e delle qualità morali degli atleti.
Con il termine doping si intende il verificarsi di una o più violazioni previste dal Regolamento dell'attività antidoping ("*Regolamento*").

Art. 2 Violazioni del Regolamento dell'attività antidoping

Le violazioni del *Regolamento* sono quelle di seguito riportate.

- 2.1. La presenza di una sostanza vietata o dei suoi metaboliti o marker in un campione biologico dell'atleta.
- 2.1.1. Ogni atleta deve personalmente assicurarsi di non assumere alcuna sostanza vietata. Gli atleti sono ritenuti responsabili dell'assunzione di qualsiasi sostanza vietata, nonché dei relativi metaboliti o marker rinvenuti nei loro campioni biologici. Pertanto, per l'accertamento di una violazione antidoping ai sensi del precedente 2.1. non è indispensabile dimostrare che vi sia stato dolo, colpa, negligenza o uso consapevole da parte dell'atleta.
- 2.1.2. Fatta eccezione per le sostanze per cui la Lista delle sostanze vietate e dei metodi proibiti ("*Lista*") stabilisce un quantitativo limite, la presenza di una sostanza vietata o dei suoi metaboliti o marker nel campione biologico di un atleta costituisce di per sé una violazione del Regolamento.
- 2.1.3. In esenzione al principio generale stabilito al precedente 2.1., la *Lista* può definire alcuni criteri specifici per valutare le sostanze vietate che possono essere prodotte anche per via endogena.
- 2.2. Uso o tentato uso di una sostanza vietata o di un metodo proibito.
- 2.2.1. Il successo o il fallimento dell'uso di una sostanza vietata o di un metodo proibito non costituisce un elemento essenziale; è sufficiente che la sostanza vietata o il metodo proibito siano stati usati, o si sia tentato di usarli, per commettere una violazione del Regolamento.
- 2.3. Il rifiuto o l'omissione, senza giustificato motivo, di sottoporsi al prelievo dei campioni biologici, previa notifica in conformità con il vigente Regolamento, o il sottrarsi in altro modo al prelievo dei campioni biologici.

Regolamento dell'attività antidoping

- 2.4. La violazione delle condizioni previste per gli atleti che devono sottoporsi ai test fuori competizione, inclusa l'omessa comunicazione di informazioni utili per la loro reperibilità e la conseguente mancata esecuzione di test richiesti in conformità con le norme vigenti. A tal fine gli atleti sono tenuti a fornire ed aggiornare le informazioni per la loro reperibilità in modo che possano essere contattati per i test senza preavviso fuori competizione, dandone tempestiva comunicazione alla Federazione Italiana Giuoco Calcio ("F.I.G.C.").
- 2.5. La manomissione o il tentativo di manomissione di una qualsiasi fase dei controlli antidoping.
- 2.6. Il possesso di sostanze vietate e la pratica di metodi proibiti.
 - 2.6.1. Il possesso da parte di un atleta in qualsivoglia momento o luogo di una sostanza vietata nei test fuori competizione o la pratica di un metodo proibito, salvo che l'atleta possa dimostrare che la circostanza sia dovuta ad uso terapeutico consentito in virtù dell'articolo 4.4. o ad altro giustificato motivo.
 - 2.6.2. Il possesso da parte del personale di supporto degli atleti di una sostanza vietata nei test fuori competizione o la pratica di un metodo proibito, in relazione a un atleta, a una competizione o a un allenamento, salvo che il personale possa dimostrare che la circostanza sia dovuta ad uso terapeutico consentito in virtù dell'articolo 4.4. o ad altro giustificato motivo.
- 2.7. Il traffico illegale di sostanze vietate o metodi proibiti.
- 2.8. La somministrazione di una sostanza vietata o la sua tentata somministrazione, il ricorso ad un metodo proibito o il suo tentativo, o altrimenti fornire assistenza, incoraggiamento e aiuto, istigare, dissimulare o assicurare complicità in altra forma all'atleta in riferimento a una violazione o tentata violazione del Regolamento.
Costituisce aggravante se il fatto è commesso da chi esercita la professione medica, farmaceutica o connessa.
- 2.9. L'accertamento di un fatto di doping, l'acquisizione di una notizia relativa ad un fatto di doping, la violazione della legge 376/2000, comporta l'attivazione di un procedimento disciplinare e l'eventuale applicazione delle sanzioni stabilite dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.) e dalla F.I.G.C..

Art. 3

Prove di doping

3.1. Onere e grado della prova.

In attuazione delle disposizioni del Codice, il C.O.N.I., attraverso le strutture di cui al Titolo II del Regolamento, ha l'onere di stabilire se è stata commessa una violazione in materia di doping.

Il grado di prova richiesto deve essere comunque superiore alla semplice valutazione delle probabilità, ma inferiore, all'esclusione di ogni ragionevole dubbio.

Quando l'onere della prova è affidato all'atleta o ad altra persona responsabile di una violazione del Regolamento, per confutare una presunzione di colpevolezza o stabilire determinati fatti o circostanze il grado della prova è basato sulla valutazione delle probabilità.

3.2. Metodi per accertare fatti e presunzioni.

I fatti correlati alle violazioni del Regolamento possono essere accertati con qualsiasi mezzo attendibile, inclusa l'ammissione di colpevolezza.

Nei casi di doping vengono applicate le seguenti regole di ammissibilità delle prove:

3.2.1. si presume che i laboratori accreditati dalla WADA abbiano condotto le procedure di analisi e conservazione dei campioni biologici conformemente agli appositi Standard internazionali per le analisi di laboratorio. L'atleta può confutare tale assunto dimostrando che vi è stata una violazione degli Standard internazionali; in tale ipotesi, la Federazione Medico Sportiva Italiana è tenuta a dimostrare che quanto sostenuto dall'atleta non è all'origine del riscontro analitico di positività;

3.2.2. se l'inosservanza degli Standard internazionali sui test non ha causato un riscontro analitico di positività o un'altra violazione del Regolamento, i risultati devono essere considerati validi.

Art. 4

Lista delle sostanze vietate e dei metodi proibiti

4.1. La WADA pubblica nel proprio sito web la versione più recente della *Lista*.

La *Lista* ed i suoi aggiornamenti entrano in vigore tre mesi dopo la pubblicazione da parte della WADA, fatto salvo il recepimento da parte della Giunta Nazionale del C.O.N.I., senza che si rendano necessari ulteriori interventi da parte del C.O.N.I.

La WADA annualmente pubblica comunque a gennaio una nuova *Lista*, anche se non sono state apportate modifiche e/o integrazioni.

E' fatto obbligo alle F.S.N. e le D.A., entro i tre mesi dalla predetta pubblicazione WADA, recepire la *Lista* nei propri regolamenti e provvedere agli atti necessari per la massima divulgazione agli affiliati.

Entro detto termine la *Lista* trova comunque applicazione anche nel caso in cui le F.S.N. o le D.A. non abbiano provveduto a compiere gli atti formali di adozione.

4.2. Sostanze vietate e metodi proibiti secondo la *Lista*.

La *Lista* comprende:

- sostanze vietate e metodi proibiti in competizione;
- sostanze vietate e metodi proibiti in e fuori competizione.

Su raccomandazione di una Federazione Internazionale, la *Lista* può essere integrata dalla WADA in funzione di una determinata disciplina sportiva.

La *Lista* può inoltre individuare una categoria di sostanze specifiche, in considerazione:

- della loro diffusa presenza in prodotti medicinali che può provocare più facilmente violazioni non intenzionali del Regolamento;
- perché sono meno suscettibili di essere utilizzate con successo come agenti dopanti.

4.3. Criteri per l'inclusione di sostanze e di metodi nella *Lista*

L'inclusione di sostanze vietate e di metodi proibiti nella *Lista* è demandata alla WADA ai sensi dell'articolo 4.3. del Codice.

4.4. Uso terapeutico

La concessione delle esenzioni a fini terapeutici avviene nel rispetto dello specifico Standard internazionale.

Il C.O.N.I., a mezzo dell'Ufficio di Supporto agli Organi di Giustizia e Garanzia per lo Sport ("U.G.G.") di cui al successivo articolo 9 del Regolamento, è garante dell'applicazione della procedura in virtù della quale gli atleti affetti da una patologia documentata che necessita l'uso di una sostanza vietata o di un metodo proibito possano richiedere la relativa esenzione a fini terapeutici.

Le richieste sono valutate dalla Commissione Scientifica Antidoping del C.O.N.I. in conformità con lo specifico Standard internazionale. L'U.G.G. riferisce con tempestività alla WADA in ordine alla concessione delle esenzioni a fini terapeutici.

La WADA, di propria iniziativa, può riesaminare la concessione delle esenzioni a fini terapeutici e le istanze presentate dagli atleti cui sia stata negata la stessa, potendo anche revocare la decisione nel caso in cui accerti che la concessione o il suo rifiuto non siano rispondenti allo Standard internazionale.

La revoca della concessione dell'esenzione non ha valore retroattivo e non rende nulli i risultati ottenuti dall'atleta nel periodo in cui l'esenzione era valida.

4.5. Programma di monitoraggio

La WADA, di concerto con gli altri Firmatari e i Governi, istituisce un programma di monitoraggio delle sostanze che non sono inserite nella *Lista*, per accertarne eventuali usi impropri in ambito sportivo.

La WADA provvede a rendere pubblico, prima dell'esecuzione dei test, l'elenco delle sostanze che sono monitorate.

I laboratori si impegnano a riferire con regolarità alla WADA, informando anche il C.O.N.I., i casi di uso denunciato o riscontro accertato di tali sostanze, aggregando i dati per disciplina sportiva e specificando se i campioni biologici sono stati raccolti durante o fuori competizione. Tali dati non devono contenere ulteriori informazioni su campioni specifici.

La WADA fornisce all'U.G.G., almeno a scadenza annuale, le informazioni statistiche aggregate per disciplina sportiva riguardanti le sostanze aggiuntive, garantendo l'anonimato dei singoli atleti in riferimento a tali dati. L'uso denunciato o il riscontro accertato delle sostanze monitorate non costituiscono una violazione del Regolamento.

L'U.G.G. si attiva per la diffusione di tali informazioni presso le F.S.N. e le D.A.